

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n. 08.03 del 19.05.2026 è stato indetto un bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di animatore per la Casa Anziani Intercomunale di Uggiate con Ronago, Ente Gestore di unità di offerta socio-sanitarie;
- Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione si è concluso in data 29.06.2026;
- Il bando di selezione prevedeva quanto segue: *“la selezione di cui trattasi e la relativa assunzione potranno essere annullate dall'Azienda Speciale Consortile in via di autotutela, qualora, entro la data prevista di assunzione, venga dato atto che le condizioni normative non consentano di procedere all'assunzione a tempo indeterminato tramite la presente selezione pubblica”*.

RILEVATO CHE:

- le assunzioni oggetto della presente selezione sono strettamente destinate al servizio socio-sanitario dell'Ente e che la Regione impone standard organizzativi e vincoli rigorosi relativi al minutaggio di assistenza giornaliera per ospite;
- l'erogazione delle relative quote di rilievo sanitario e dei finanziamenti regionali è subordinata al possesso, da parte del personale impiegato, di specifici e tassativi titoli di studio abilitanti;
- All'interno del paragrafo intitolato REQUISITI MINIMI del citato bando, tra i requisiti di ammissione, sono stati inclusi alcuni titoli di studio non più rispondenti alla normativa nazionale per quanto riguarda l'attività e la mansione animativa/educativa all'interno dei contesti socio-assistenziali e socio-sanitari;
- In particolare, tale previsione contrasta apertamente con la Legge n. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni, oltre che con la successiva Legge 55/2024, che superano alcune disposizioni regionali precedenti;

VALUTATO CHE:

- Il mantenimento in vita di una procedura concorsuale inficiata da un vizio di legittimità originario si pone in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e imparzialità di un Ente Pubblico, al fine di garantire l'accesso a soggetti provvisti dei titoli di studio effettivamente idonei alle mansioni del profilo da ricoprire;
- Sussiste un preminente, concreto e attuale interesse pubblico all'annullamento della procedura in quanto l'erronea indicazione dei titoli di studio impedirebbe all'Ente la corretta rendicontazione del minutaggio del personale alla Regione Lombardia, con conseguente danno erariale derivante dalla perdita dei finanziamenti per la RSA, prevalente sull'aspettativa di fatto dei candidati;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- Non si è ancora provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, né all'espletamento di alcuna prova concorsuale;
- Pertanto, la posizione dei candidati che hanno presentato domanda si configura come mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora consolidato alcun affidamento tutelabile in capo agli stessi;
- Si ritiene congruo e doveroso disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela dell'intera procedura, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la necessità di ripristinare la legittimità dei requisiti di accesso, garantire la regolarità economico-finanziaria dei servizi socio-sanitari-assistenziali;

Sentito il parere favorevole del Direttore dell'Azienda;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. DI ANNULLARE D'UFFICIO, in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, per i motivi esposti in premessa, la Deliberazione n. 08.03 del 19.05.2026 di indizione del bando di selezione pubblica e tutti gli atti successivi della procedura;
2. DI DISPORRE l'eventuale rimborso integrale di spese versate dai candidati;
3. DI EMANARE nuovo bando di selezione, con successivo apposito atto, che sarà pubblicato sul sito Web dell'Ente,
4. DI DISPORRE inoltre che i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione, ove in possesso dei requisiti di studio, dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, trattandosi di atto a contenuto generale;
6. DI DARE ATTO che si procederà comunque a una comunicazione del provvedimento ai candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione alla selezione annullata;
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" del sito web istituzionale.

Fine pagina